



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.11/2012 DEL 12/06/2012**

**"LEGGE DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE AL  
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2012"**





# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO AL BILANCIO

### **Relazione alla “Legge di Assestamento e di prima variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012”.**

L’avvenuta adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sul rendiconto relativo all’anno 2011, ha determinato l’obbligo di procedere alla predisposizione del previsto disegno di legge di Assestamento del Bilancio di Previsione 2012 ai sensi ed in applicazione dell’art. 41 della L.R. 28/2001 di contabilità regionale.

Con il medesimo disegno di legge si provvede, altresì, ad introdurre alcune rimodulazioni e modifiche negli stanziamenti di unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e ciò in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie ritenute indispensabili ed emerse nel corso della corrente gestione in corrispondenza di vari capitoli di bilancio.

Le disposizioni contenute nella presente legge di assestamento e variazione sono riferite:

- a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2011;
- b) all’aggiornamento del saldo finanziario positivo risultante all’inizio del corrente esercizio 2012 nel relativo bilancio di previsione;
- c) all’aggiornamento, ancora, dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio in corso;
- d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa ritenute necessarie in relazione alle operazioni di assestamento di cui ai precedenti punti, nonché a quelle ulteriori in riduzione ed in



aumento ritenute indispensabili in relazione all'andamento gestionale complessivo sia per l'entrata che per la spesa.

Per quanto attiene alle operazioni di assestamento di cui alla lettera sub b) si è, in particolare, provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione in €. 1.252.829.526,49 al fine di rapportarlo al risultato proveniente dal rendiconto 2011.

Tale avanzo – depurato della quota già iscritta in via presuntiva in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 (pari ad € 1.223.210.956,84) – determina, quale ulteriore disponibilità finanziaria, una quota residua di € 29.618.569,65.


La predetta quota incrementale dell'avanzo, unitamente ad una serie di variazioni in aumento ed in diminuzione sia dell'entrata che della spesa, sono rientrate, ovviamente, nella complessiva manovra di variazione al bilancio 2012 di cui al provvedimento in esame.

Le limitate modifiche introdotte sono essenzialmente servite ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli di spesa strettamente indispensabili in relazione ad esigenze gestionali indifferibili.

Al fine di una analitica esposizione delle variazioni introdotte con la presente legge sono stati predisposti appositi tabulati, parte integrante della legge stessa. In particolare, nelle citate tabelle, è esplicitato, in dettaglio, la determinazione dell'avanzo di amministrazione residuo con l'evidenziazione del relativo utilizzo a partire dall'ammontare determinato in sede di rendicontazione 2011. In proposito si specifica che la dotazione del fondo per la reinscrizione delle economie vincolate viene diminuito per €. 17.674.143,99 al fine di allinearli al totale delle economie vincolate registrate alla data del 31 dicembre 2011.

La tabella delle variazioni di competenza evidenzia le modifiche introdotte sulle varie unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e, pertanto, quelle dei capitoli ricompresi in ciascuna unità sulla base delle richieste dei vari Servizi ed Assessorati.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
- avv. Michele PEILLO -




**CAPO I**  
**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2012**

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012, approvato con legge regionale 30 dicembre 2011, n. 39, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2011 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.223.210.956,84 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, viene rideterminato in euro 1.252.829.526,49. Il maggior saldo finanziario è pari ad euro 29.618.569,65 ed è destinato, previo adeguamento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.

**Art. 2**  
**(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 13.374.204.857,48 in termini di competenza e in euro 27.739.024.274,28 in termini di cassa.

**Art. 3**  
**(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)**

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene ridotto dell'importo di euro 17.674.143,99.
2. Per l'esercizio 2012 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma è pari ad euro 889.996.833,95.



**CAPO II**  
**Disposizioni varie di carattere finanziario**

**Art. 4**  
**(Contributo straordinario in favore della A.S.L. Taranto)**

1. Con riferimento alla legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), punto A.3.4 – “Monitoraggio accordi contrattuali strutture accreditate” dell’Allegato Operativo al Piano, fermo restando il vincolo di riduzione a livello regionale dei tetti di spesa, per i residenti della provincia di Taranto, tenuto conto dei flussi di mobilità sanitaria al di fuori di detto ambito e dei particolari fattori epidemiologici di rischio, per l’anno 2012 è attuato un progetto straordinario per la riduzione della mobilità passiva dei residenti della provincia di Taranto. A tal fine, nel bilancio autonomo regionale è istituito, nell’ambito della upb 5.8.1, il capitolo di spesa 751056 denominato “Contributo straordinario per la riduzione della mobilità passiva dei residenti della provincia di Taranto”, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 8 milioni.
2. Ai fini dell’attuazione del precedente comma si procederà con provvedimento di Giunta regionale, dietro predisposizione, da parte della competente A.s.l., di apposito progetto.

**Art. 5**  
**(Rilevazione dei dati sul movimento turistico)**

1. I titolari delle strutture ricettive, di qualunque tipologia e classificazione, inclusi i B&B, sono tenuti all’invio dei dati statistici sul movimento turistico all’Agenzia Regionale Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il sistema telematico S.P.O.T. (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico), accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, l’avvio dell’obbligatorietà del sistema S.P.O.T. entro il 31 dicembre 2012, definendo altresì le modalità ed i tempi, non superiori alla settimana lavorativa, per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
3. La trasmissione dei dati effettuata in difformità da quanto disposto nella deliberazione di Giunta di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.500,00.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’utilizzo del sistema SPOT nella trasmissione dei dati statistici relativi al movimento turistico sono esercitate dalla Regione Puglia, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza.

**Art. 6**  
**(Deroga all’articolo 3, comma 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29)**

1. Limitatamente all’anno 2012 il divieto di praticare prezzi inferiori a quelli minimi dichiarati, sancito dall’articolo 3, comma 2 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 non trova



applicazione nei confronti delle strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.

**Art. 7**  
**(Contributo ai Consorzi di bonifica)**

1. La Regione, al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica) provvede ad erogare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, fino alla concorrenza di euro 10 milioni le somme occorrenti per far fronte:
  - a) alle spese di funzionamento;
  - b) alle spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
  - c) alle spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
  - d) alle spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto all'Unione regionale delle bonifiche;
  - e) alle spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2012.
  
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 112091 - upb 1.1.1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 "Erogazione straordinaria a favore dei Consorzi di bonifica" come variato con la presente legge.
  
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
  - a) per euro 5 milioni e 600 mila euro con le residue somme disponibili dal recupero dei fondi non utilizzati per i fini di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 8 (Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 recante norme sull'utilizzazione delle risorse ex articolo 8 legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34;
  - b) per la restante somma attraverso l'utilizzo delle disponibilità di cui alla presente legge di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione 2012.
  
4. Agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 provvedono il Commissario ad Acta e la struttura di supporto nominati ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 con le attribuzioni ivi richiamate. I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.

**Art. 8**  
**(Sistemazioni contabili per gli effetti della transazione tra Regione Puglia e Merrill Lynch)**

1. La somma di euro 7 milioni e 900 mila riveniente alla Regione Puglia per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012 con la banca Merrill Lynch resta destinata alle esigenze determinate dall'accordo transattivo e dal contratto di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund nel periodo di vigenza.



2. In attuazione del comma 1 sono istituiti nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, i seguenti capitoli:
- a) parte entrata - upb 3.4.2 "Introiti diversi"
    - 1) capitolo 2035795 denominato "Introito della somma di euro 7.900.000 versata da Merrill Lynch per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012" collegato per euro 2.900.000,00 al capitolo di spesa 3895 con uno stanziamento di euro 7 milioni e 900 mila;
  - b) parte spesa - upb 6.2.2 "Oneri di gestione finanziaria"
    - 1) capitolo 3895 denominato "Spese per la definizione dell'accordo di transazione e per il monitoraggio del contratto di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund" collegato, per euro 2.900.0000 al capitolo di entrata 2035795, con uno stanziamento di euro 2 milioni e 900 mila;
- La rimanente somma di euro 5 milioni è imputata al fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 51-bis della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 – capitolo 1110065, upb 6.2.1.

#### Art. 9

#### (Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 38/2011)

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 4 viene così modificato:  
 "A decorrere dal 1 gennaio 2012 il pagamento dell'avviso bonario comporta la riduzione ad un terzo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre, n. 662). La sanzione è altresì ridotta ad un terzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni in materia di ravvedimento, se la regolarizzazione degli errori ed omissioni della tassa automobilistica avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché l'azione non sia stata già constatata. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento delle tassa automobilistica o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori."
  - b) Al comma 5 le parole: "sono notificati" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere notificati".
  - c) Il comma 7 viene così modificato:  
 "Le spese di spedizione/notifica da contestare e addebitare al contribuente in sede di avviso di accertamento sono determinate in euro 12,60."

#### Art. 10

#### (Spese per verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina)

1. Al fine di finanziare l'espletamento delle indagini tecniche preordinate alla verifica della stabilità degli edifici dichiarati inagibili nel territorio di Marina di Lesina, è istituito nel bilancio di previsione autonomo per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della upb 9.3.1, il capitolo di



spesa 621141 denominato "Spese per indagini tecniche sulla verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina" con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

**Art. 11**

**(Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della fondazione lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)**

1. Ai fini di ricapitalizzazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della upb 4.1.1. il capitolo di spesa 813085 denominato "Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della fondazione lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

**Art. 12**

**(Contributo straordinario alle Università pugliesi)**

1. Al fine di consentire parità di accesso all'istruzione universitaria a tutti gli studenti della regione, sostenendo l'impegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della upb 4.4.2, il capitolo di spesa 915060 è ridenominato in "Contributo straordinario a favore delle Università statali pugliesi", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni.
2. I criteri di riparto tra le stesse università sono stabiliti, entro il 31 luglio 2012, con apposito atto della Giunta regionale, sulla base del numero di studenti esonerati di ciascuna Università statale, e viene erogato a ristoro del minor gettito di tasse e contributi conseguente all'iscrizione a corsi di studio universitari di titolari o idonei di borse di studio ADISU, giusta comma 4, articolo 5, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 nonché a parziale compensazione delle spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato, di cui alla lettera b), comma 5, articolo 5, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

